



DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA - UFFICIO CONTROLLI  
VIA MARCELLO BOGLIONE, 7/25 - 00155 ROMA  
(codice dell'ufficio TK7)  
Numero dell'atto : '

**TEAM 35**  
VIA F. TURATI, 3  
VELLETRI

Al Signor  
nato a ROMA (RM) il  
con domicilio fiscale in VIA  
00049 - VELLETRI (RM)

DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N.°

PER L'ANNO 2008 codice fiscale

LA DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA - UFFICIO CONTROLLI

A V V I S A

Il Signor

nato a ROMA (RM) il

codice fiscale

, titolare della partita i.v.a.

Di aver controllato la sua posizione fiscale relativa all'anno 2008.

Questo atto, in base alle motivazioni contenute nelle pagine seguenti, riguarda:

- Tassazione separata

Contestualmente sono irrogate le sanzioni riportate nel relativo prospetto e analiticamente motivate.

Questo avviso di accertamento ha valore di intimazione ad adempiere, entro il termine per presentare ricorso, all'obbligo di pagare gli importi indicati per maggiori imposte, interessi e sanzioni, come descritto nella sezione "Avvertenze per il contribuente".

Dopo 60 giorni dalla notifica l'atto diventa esecutivo (art. 29, comma 1, lett. b), dl n. 78/2010).

Trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento (vedi Avvertenze al punto "Affidamento delle somme all'Agente della Riscossione"), la riscossione delle somme richieste è affidata all'Agente della Riscossione anche per l'esecuzione forzata, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento (art. 29, comma 1, lett. b) ed e), del dl n. 78/2010).

Questo avviso di accertamento può essere definito beneficiando della riduzione di sanzioni e di oneri con le modalità descritte in maniera dettagliata nella sezione "Avvertenze per il contribuente".

DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. .... 'ER L'ANNO 2008 codice fiscale L.....

## \* \* \* MOTIVAZIONI \* \* \*

Vista la dichiarazione dei redditi mod. Unico/2009 anno d'imposta 2008 in cui risulta dichiarato un reddito imponibile di €. 24.910,00 costituito da redditi di terreni, di fabbricati, lavoro dipendente e d'impresa.

Visto che, con atto di compravendita Serie 1T n. 3845, registrato presso l'Ufficio di Latina in data 07/03/2008, la S.V. ha venduto un terreno edificabile di mq. 996 sito nel comune di Cisterna di Latina Via Simone Corsi, distinto al NCT al Fgl 105 p.lle 140 di mq. 370, 141 di mq. 620 e 139 di mq. 6 per l'importo complessivo di €. 210.000,00.

A seguito dell' invito n.100259/2013, la S.V. ha prodotto una serie di documentazione come da verbali Prot. n. 42147 del 04/03/2013, Prot. n. 50373 del 14/03/2013 e Prot. 128752 del 04/07/2013 da cui l'ufficio ha rilevato che il terreno venduto è pervenuto alla S.V. in tempi diversi e per importi differenziati, pertanto, ha provveduto ad attribuire allo stesso un valore iniziale rapportato ai mq. venduti (mq. 996) ed ha rivalutato il loro valore dal momento dell'acquisto al momento della vendita, come pure per le spese sostenute nei modi di seguito indicati:

- atto di compravendita n. 127 registrato presso l'Ufficio di Latina in data 06/01/1978, insieme a maggiore consistenza per la quota di  $\frac{1}{4}$  di terreno e fabbricati, per la somma complessiva di €. 13.944,00 (f. 27.000.000) di cui €. 12.911,00 per i fabbricati ed €. 1.033,00 per il terreno, quota di spese sostenute per il pagamento delle imposte €. 314,52 (f. 609.000) che rivalutate secondo l'indice Istat (314,52X6,336) dà un valore di €.1.992,80;
- Atto di compravendita, serie 2 V n.1 registrato presso l'Ufficio di Latina in data 02/01/1992, per acquisto di quota pari ad  $\frac{1}{4}$  di immobili consistenti in terreni e fabbricati per la somma complessiva di €. 29.438,00 (f. 57.000.000) di cui €.28.857,00 (f. 55.875.000) per i fabbricati ed €. 581,01 (f.1.125.000) per il terreno; quota di spese sostenute per la parcella del notaio €. 3.873,42 (f.7.500.000) che rivalutate secondo l'indice Istat (€. 3.873,42x1,5620) da un valore di €. 6.050,28;
- In data 06/12/1993 atto di ingiunzione dell'avvocato per mancato pagamento spese parcella relative alla divisione per un ammontare di €. 7.519,00 .
- Atto di quietanza registrato presso l'Ufficio di Latina il 14/03/2003 al n. 824, relativo alla divisione del terreno e dei fabbricati a seguito del verbale di Conciliazione Giudiziale del Tribunale di Latina datato 13/12/1994 che attribuiva alla S.V. l'ulteriore quota di  $\frac{2}{4}$  del terreno e di un fabbricato distinto al NCEU al Fgl 105 p.lle 143 e 144/5, con un conguaglio in suo favore di €. 17.224,00 (f. 33.349.687).  
L'atto esibito non riportava alcun valore attribuito ai terreni né ai fabbricati, pertanto, l'Ufficio, attribuisce all'ulteriore quota di  $\frac{2}{4}$  del terreno il valore che è scaturito dal precedente atto registrato in data 02/01/1992 relativo all'acquisto di una quota pari ad  $\frac{1}{4}$  ossia (€ 581,00 X 2) = € 1.162,00 ( lire 2.250.000). Spese sostenute nell'anno 2003 per la trascrizione della conciliazione €. 180,00 che rivalutate secondo l'indice Istat (€. 180,00x1,108=) dà un valore di €. 199,44;
- In data 15/12/1995 la S.V. ha ricevuto un avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni dall'Ufficio Registro di Latina per un importo di €. 4.193,00 (f. 8.118.000) che rivalutate secondo l'indice Istat (€. 4.193,00x1,302) da un valore di €. 5.459,29;
- Nel corso degli anni 1993/1995 ha sostenuto spese documentate da fatture che seppur intestate alla S.V. riguardano però l'intero comparto cointestato con altri comproprietari: Fatt. n. 6 del 23/09/1993 di € 22.208,00, fatt. n. 9 del 30/11/1995 di € 8.780,00; fatt. N. 11 del 30/12/1995 di € 20.142,00.

La S.V. ha prodotto, inoltre, un contratto di mutuo stipulato con i cointestatari del terreno in data 15/02/1978 per un importo di €. 14.977,00 (f.29.000.000), che non si ritiene inerente le spese di mantenimento del terreno in quanto carente di documentazione certa e quindi non sufficientemente esaustivo al fine della concessione della quota di spese sostenute. Infatti, nella memoria presentata la parte asserisce che lo stesso è stato richiesto per la sistemazione del terreno, il contratto di mutuo non riporta assolutamente tale motivazione e comunque a fronte di tali spese dovrebbero essere state emesse le relative fatture.

In data 04/07/2013 come da verbale prot. n. 128752/2013 ha prodotto una copia di atto di transazione del 20/03/1992 non avente data certa, chiedendo di tener conto

## DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA - UFFICIO CONTROLLI

## AVVISO DI ACCERTAMENTO N. \_\_\_\_\_ PER L'ANNO 2008 codice fiscale \_\_\_\_\_

delle spese sostenute per l'addetto alla manutenzione e guardiano di tutto il complesso (terreno e abitazioni) nel periodo 1982/1992, per un totale rivalutato di €. 139.686,00. Al riguardo, l'Ufficio non ritiene giustificata la spesa in mancanza di idonea documentazione avente data certa che ne avvalori l'esistenza (contratto di assunzione, buste paga, contributi INPS, libri obbligatori del sostituto d'imposta).

Considerato che ai sensi del combinato disposto dagli artt. 67 e 68 (ex 81 e 82) del DPR. 917/86, trattandosi di cessione di terreno edificabile, come risulta dall'atto stesso, si configura una plusvalenza da inserire nei redditi diversi soggetti a tassazione separata.

Visto quanto sopra, ai sensi dell'art. 41bis DPR. 600/73, questo Ufficio accerta l'importo derivante dalla cessione del terreno edificabile di Mq 996 come segue:

## valori di acquisto rivalutati

data acquisto	mq acquistati	valore totale	valore quota	indice di riv.	valore rivalutato
04/01/1978	(1/4 di 2395) = 599	€ 1.033,00	€ 258,25	6,34	€ 1.636,27
02/01/1992	(1/4 di 2395) = 599	€ 581,00	€ 581,00	1,562	€ 907,52
13/12/1994	(2/4 di 2395) = 1197	€ 1.162,00	€ 1.162,00	1,378	€ 1.601,24
<b>totale</b>	<b>2395</b>				<b>€ 4.145,03</b>
2395 : 4145 = 996 : X					
X= 1.723,77					<b>€ 1.723,77</b>

## Spese

data di riferim.	spese inerenti	indice di riv.	valore rival.
04/01/1978	€ 314,52	6,34	€ 1.992,80
02/01/1992	€ 3.873,42	1,562	€ 6.050,28
14/03/2003	€ 180,00	1,108	€ 199,44
15/12/1995	€ 4.193,00	1,302	€ 5.459,29
			<b>€ 13.701,81</b>

Ingiunzione Parcella avvocato	€ 7.519,00
fatt. n. 6 del 23/09/1993 di € 22.208,00	€ 22.208,00
fatt. n. 9 del 30/11/1995 di € 8.780,00	€ 8.780,00
fatt. N. 11 del 30/12/1995 di € 20.142,00	€ 20.142,00
	<b>€ 72.350,81</b>

## TOTALE

€ 72.350,81

€ 74.074,57

## CALCOLO PLUSVALENZA REALIZZATA

Corrispettivo della cessione	€ 210.000,00
- Valore iniziale del terreno rivalutato	€ 1.724,00
- Spese sostenute	€ 72.351,00

## Plusvalenza accertata

€ 135.925,00



DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. \_\_\_\_\_ PER L'ANNO 2008 codice fiscale \_\_\_\_\_

Tutte le imposte ed i relativi oneri accessori sono desumibili dai quadri interni del presente atto di accertamento.

Le sanzioni amministrative sono irrogate ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. 471/97, tenuto conto degli artt. 3 e 12 D.Lgs. 472/97.



DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. \_\_\_\_\_ PER L'ANNO 2008 codice fiscale \_\_\_\_\_

DICHIARATO

ACCERTATO

QUADRO RM - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA E AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

SEZIONE II - INDENNITA', PLUSVALENZE E REDDITI

		B
RM3 Tipo		2008
Anno		No
Opzione per la tassazione ordinaria	Si	135.925
Reddito	0	0
Ritenute	0	27,26%
Aliquota media	0,00%	37.053
Imposta dovuta	0	

REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA

Totale imposta	0	37.053
MAGGIORE IMPOSTA A TASSAZ. SEPARATA ACCERTATA (in euro)		37.053,00



DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 1PER L'ANNO 2008 codice fiscale**PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE**

Dai fatti e dalle motivazioni espressi emergono le violazioni di seguito riepilogate alle norme tributarie in materia di IRPEF.

Per ciascuna violazione sono evidenziate le misure minime e massime previste sia dalle disposizioni in vigore al momento in cui la violazione e' stata commessa che da quelle successive.

**VIOLAZIONI ACCERTATE**
**SANZIONI PREVISTE**  
**MINIME                      MASSIME**

**1 Irpef-PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE INFEDELE PER L'INDICAZIONE DI UN REDDITO IMPONIBILE INFERIORE A QUELLO ACCERTATO O DI UN'IMPOSTA INFERIORE A QUELLA DOVUTA O DI UN CREDITO SUPERIORE A QUELLO SPETTANTE.**

a) ART. 1, COMMA 2 , D. LGS. 18.12.1997 N. 471  
 SANZ. AMMIN. DAL 100% AL 200% DELLA MAGG. IMP. O  
 DELLA DIFFERENZA DI CREDITO

37.053,00

74.106,00

Si riepilogano le misure sanzionatorie considerate ai fini della determinazione delle sanzioni amministrative da irrogare, tenuto conto che:

- ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.Lgs.n.472 del 1997, per ognuna delle violazioni accertate viene assunta la misura piu' favorevole tra quelle previste;
- relativamente alle violazioni accertate non sussistono cause di non punibilita' di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 472 del 1997;
- ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs.n.472 del 1997, per ognuna delle violazioni accertate vengono assunte le misure minime previste.

Con riferimento alle violazioni accertate si applicano le seguenti sanzioni:

**PROSPETTO B (violazioni per le quali non si applica il cumulo giuridico)**

Violazioni	Sanzioni previste			Sanzione applicabile
	Legge in vigore al momento dei fatti	Disposizioni successive		
	a)	b)	c)	
1 Irpef	37.053,00	0,00	0,00	37.053,00

Pertanto la DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA - UFFICIO CONTROLLI ai sensi degli articoli 3, 7, 12 e 17 del D.Lgs.n.472 del 1997,

**IRROGA**

- La sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 37.053,00 per le violazioni indicate nel prospetto B al punto n. 1/Irpef.



DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. \_\_\_\_\_ PER L'ANNO 2008 codice fiscale \_\_\_\_\_

## AVVERTENZE PER IL CONTRIBUENTE

1) Definizione dell'accertamento con riduzione delle sanzioni a un sesto  
(Art. 15, comma 2 bis, dlgs n. 218/1997)

Se il contribuente rinuncia a presentare ricorso e istanza di reclamo-mediazione (vedi successivo punto 3) o istanza di accertamento con adesione (vedi successivo punto 6) può definire per intero l'accertamento in maniera agevolata. In questo caso, ottiene la riduzione a un sesto delle sanzioni.

Per ottenere l'agevolazione è necessario versare le somme complessivamente dovute per le imposte, sanzioni e interessi entro il termine per presentare ricorso indicato al successivo punto 3.

La riduzione delle sanzioni a un sesto è riconosciuta anche al contribuente che decide di pagare l'accertamento a rate. Anche in questo caso è necessario effettuare il versamento della prima rata entro il termine per presentare ricorso. La sanzione da pagare non può essere, in ogni caso, inferiore a un sesto della somma dei minimi edittali, cioè degli importi minimi previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

IMPORTI DOVUTI - Nella tabella che segue (Tabella F24 - Definizione dell'accertamento) sono indicate nel dettaglio le somme da versare per imposte, sanzioni e interessi.

In particolare, alle imposte accertate, al netto di quelle versate, si applicano i seguenti tassi di interesse:

- dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino al 30/09/2009, il tasso del 2,75% (art. 20 del DPR n. 602/1973);
- a partire dal 01/10/2009 e fino alla data del 31/12/2009 il tasso del 4% (art. 20 del DPR n. 602/1973);
- a partire dal 01/01/2010 e fino alla data del 31/07/2013 il tasso del 3,5% (art. 6 del decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 21/05/2009).

TABELLA F24 - Definizione dell'accertamento

Descrizione tributo	Codice Tributo	Importo in Euro
Irpef	9451	37.053,00
Interessi (fino al 31/07/2013)		5.316,86
TOTALE		42.369,86
Ulteriori interessi (*)		
Sanzione Irpef	9452	6.175,50
Spese di notifica	9400	8,75

(\*) Per ogni giorno successivo alla data del 31/07/2013, fino alla data di versamento inclusa, maturano gli ulteriori interessi al tasso del 3,5% (vedi modello di pagamento F24).

MODALITA' DI PAGAMENTO - Per versare gli importi dovuti, il contribuente deve utilizzare il modello di pagamento F24, riportando i dati indicati nella Tabella F24 - Definizione dell'accertamento.

Il contribuente può pagare in un'unica soluzione o, in alternativa, rateizzare le somme dovute fino a un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, oppure di 12 rate per somme superiori ai 51.645,69 euro.

In entrambi i casi il versamento della prima o unica rata deve essere effettuato entro il termine per presentare ricorso e la relativa ricevuta di pagamento inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione, entro 10 giorni dal versamento. Il contribuente in caso di rateazione deve comunicare all'Ufficio in intestazione il numero di rate prescelto. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali (art. 8 dlgs n. 218/1997).

Nel modello F24 devono inoltre essere indicati:





## DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA - UFFICIO CONTROLLI

## AVVISO DI ACCERTAMENTO N. .... PER L'ANNO 2008 codice fiscale ) .....

- il Codice Ufficio : TK7
- il Codice Atto :

I dati per la compilazione del modello F24 sono contenuti anche nel fac-simile allegato.

**2) Definizione delle sole sanzioni con riduzione a un terzo**  
**(Art. 17 dlgs n. 472/1997)**

Se il contribuente rinuncia alla definizione agevolata dell'intero accertamento (vedi precedente punto 1), può comunque definire le sole sanzioni, riservandosi la possibilità di impugnare l'accertamento solo per le maggiori imposte, fermo restando che le sanzioni già versate non possono essere rimborsate. In questo caso, ottiene la riduzione delle sanzioni a un terzo di quelle irrogate, a condizione che effettui il versamento entro il termine per presentare ricorso.

La sanzione da pagare non può essere, in ogni caso, inferiore a un terzo della somma dei minimi edittali, cioè degli importi minimi previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

IMPORTI DOVUTI - Nella tabella che segue (Tabella F24 - Definizione delle sole sanzioni) sono indicate nel dettaglio le somme da versare per le sole sanzioni.

TABELLA F24 - Definizione delle sole sanzioni

Descrizione tributo	Codice Tributo	Importo in Euro
Sanzione Irpef	9601	12.351,00

MODALITA' DI PAGAMENTO - Per versare gli importi dovuti, nel caso di definizione delle sole sanzioni, il contribuente deve utilizzare il modello di pagamento F24, riportando i dati indicati nella Tabella F24 - Definizione delle sole sanzioni.

Il versamento deve essere effettuato entro il termine per presentare ricorso e la relativa ricevuta di pagamento inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione entro 10 giorni dal versamento.

Nel modello F24 devono inoltre essere indicati:

- il Codice Ufficio : TK7
- il Codice Atto :

In caso di definizione delle sole sanzioni e rinuncia all'impugnazione, il contribuente è intimato ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento delle somme dovute per imposte e interessi, nella misura indicata nella tabella seguente (art. 29, comma 1, lett. a, dl n. 78/2010):

TABELLA Importi intimati

IMPOSTE	37.053,00
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 31/07/2013 *	5.980,76
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	8,75
TOTALE	43.042,51

\* A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi ai sensi dell'art. 20 DPR n. 602/1973 da ricalcolarsi dal giorno successivo al 31/07/2013 fino alla data di versamento inclusa.



DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. \_\_\_\_\_ PER L'ANNO 2008 codice fiscale \_\_\_\_\_

### 3) Mediazione, ricorso e riscossione a titolo provvisorio (dlgs n. 546/1992 e dl n. 78/2010)

Quando e come presentare istanza di reclamo-mediazione (art. 17-bis del Dlgs n. 546/1992, inserito dal Dl n. 98/2011)

Per le controversie di valore non superiore a 20.000,00 euro non e' piu' possibile fare ricorso alla Commissione tributaria senza aver prima presentato istanza di reclamo-mediazione all'Agenzia delle Entrate. Infatti, al fine di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, il Dl n. 98/2011 ha introdotto il nuovo istituto del reclamo-mediazione, che garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 40 per cento. La mancata presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione e' causa di inammissibilita' del ricorso alla Commissione tributaria.

L'istanza va presentata con le stesse modalita' e nello stesso termine di 60 giorni dalla notifica dell'accertamento previsto per il ricorso.

In ogni caso, l'istanza deve riportare il contenuto integrale del ricorso; infatti, trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente puo' costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale depositando l'istanza di reclamo-mediazione che vale come ricorso. All'istanza deve essere allegata copia dei documenti che il contribuente intende utilizzare nell'eventuale giudizio avanti la Commissione tributaria provinciale.

#### A CHI PRESENTARE ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE

Il contribuente deve intestare e notificare l'istanza all'Ufficio legale della Direzione che ha emesso l'accertamento, indicata in intestazione.

#### DATI DA INDICARE NELL'ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE

Nell'istanza il contribuente deve riportare gli stessi dati del ricorso, con possibilita' di formulare una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

#### Ricorso

Il contribuente che sceglie di impugnare l'avviso di accertamento ha 60 giorni di tempo dalla data di notifica per presentare ricorso, tenendo conto che il calcolo dei giorni e' sospeso nel periodo che va dal 1 agosto al 15 settembre.  
Se prima di presentare ricorso, il contribuente fa istanza di accertamento con adesione, il termine per l'impugnazione e' sospeso per 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

A CHI PRESENTARE IL RICORSO - Il contribuente deve intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale di: ROMA, e notificarlo a:

DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA - UFFICIO LEGALE  
Via M. BOGLIONE, 7/25 - 00155 ROMA  
(art. 4 dlgs n. 546/1992).

La notifica puo' avvenire tramite:

- ufficiale giudiziario (articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile);
- consegna diretta alla Direzione Provinciale dell'Agenzia, che rilascia la relativa ricevuta;
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.

#### DATI DA INDICARE NEL RICORSO:

- la Commissione tributaria provinciale presso cui e' stato presentato il ricorso;
- le generalita' di chi presenta ricorso;
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, dl n. 98/2011);
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti;
- il rappresentante legale, se trattasi di societa' o ente;
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto;
- LA DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA;
- il numero dell'accertamento;
- i motivi del ricorso;



## DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. \_\_\_\_\_ PER L'ANNO 2008 codice fiscale \_\_\_\_\_

- le conclusioni, ovvero la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002);
- la firma di chi presenta ricorso o del difensore incaricato.

Se l'importo contestato e' pari o superiore a 2.582,28 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare e' pari o superiore a 2.582,28 euro), il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente ad una delle categorie indicate nell'art. 12, comma 2, del dlgs n. 546/1992.

**COSTITUZIONE IN GIUDIZIO** - Il contribuente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilita', deve costituirsi in giudizio, cioe' deve depositare presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il proprio fascicolo contenente l'originale del ricorso, nonche' del contestuale reclamo qualora proposto, se e' stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia se e' stato consegnato o spedito per posta, con attestazione di conformita' all'originale.

In caso di istanza di reclamo-mediazione, il contribuente deve costituirsi in giudizio nel termine di 30 giorni dal decorso dei 90 giorni dalla notifica dell'istanza o, se anteriore, dalla data di ricevimento del diniego o accoglimento parziale.

Il fascicolo contiene inoltre:

- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale;
- la documentazione relativa al contributo unificato;
- la fotocopia dell'avviso di accertamento, completa della documentazione relativa alla notifica;
- la nota di iscrizione a ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.

Il soccombente in giudizio puo' essere condannato a pagare le spese.

Prima della costituzione in giudizio e' dovuto il contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002, in base al valore della controversia. Tale valore, determinato ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 546 del 1992, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

**IMPORTI DOVUTI** - Nella tabella che segue (Tabella F24 - Riscossione a titolo provvisorio) sono indicate nel dettaglio le somme da versare, pari a un terzo degli importi accertati per imposte e relativi interessi (art. 15 DPR n. 602/1973). In particolare, si applicano a un terzo delle imposte accertate, al netto di quelle versate, i seguenti tassi di interesse:

- dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino al 30/09/2009 il tasso del 2,75% (art. 20 del DPR n. 602/1973);
- a partire dal 01/10/2009 e fino alla data del 31/07/2013 il tasso del 4% (art. 20 del DPR n. 602/1973).

Per ogni giorno successivo alla data del 31/07/2013 maturano gli ulteriori interessi al tasso del 4%.

TABELLA F24 - Riscossione a titolo provvisorio

Descrizione	Codice Tributo	Anno di Riferimento	Importo a debito da versare in euro
Irpef	9930	2008	12.351,00
Interessi fino al 31/07/2013(*)	9931		1.993,59
Spese di notifica	9400	2008	8,75

(\*) A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi giornalieri, calcolati sulla maggiore Irpef accertata e pari a 1,35353 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

**MODALITA' DI PAGAMENTO** - Per versare gli importi dovuti, il contribuente che presenta ricorso deve utilizzare il modello di pagamento F24, riportando i dati indicati nella Tabella F24 - Riscossione a titolo provvisorio.  
Il versamento deve essere effettuato entro il termine per presentare ricorso e la relativa ricevuta di pagamento inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione entro 10 giorni dal versamento.

Nel modello F24 devono inoltre essere indicati:

- il Codice Ufficio : TK7
- il Codice Atto :

Se il contribuente presenta ricorso e' intimato ad adempiere, entro il termine di presentazione dello stesso, all'obbligo di pagamento di un terzo degli importi dovuti per imposte e interessi, come indicato nella tabella seguente (art. 29, comma 1, lett. a, dl n. 78/2010):

TABELLA Importi intimati

IMPOSTE	12.351,00
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 31/07/2013 *	1.993,59
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	8,75
TOTALE	14.353,34

\* A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi ai sensi dell'art. 20 DPR n. 602/1973 da ricalcolarsi dal giorno successivo al 31/07/2013 fino alla data di versamento inclusa.

#### 4) Intimazione al pagamento (Art. 29, comma 1, lett. a), dl n. 78/2010)

Se il contribuente non definisce per intero l'accertamento con le modalita' indicate al punto 1) delle Avvertenze, oppure non definisce le sole sanzioni (vedi precedente punto 2), e non presenta ricorso (vedi precedente punto 3), e' intimato ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento delle somme dovute per imposte, interessi e sanzioni nella misura indicata nella tabella seguente:

TABELLA Importi intimati

IMPOSTE	37.053,00
SANZIONE PER INTERO	37.053,00
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 31/07/2013 *	5.980,76
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	8,75
TOTALE	80.095,51

\* A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi ai sensi dell'art. 20 DPR n.



## DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. \_\_\_\_\_ PER L'ANNO 2008 codice fiscale L. \_\_\_\_\_

602/1973 da ricalcolarsi dal giorno successivo al 31/07/2013 fino alla data di versamento inclusa.

**5) Sospensione dell'efficacia dell'atto**

(Art. 47 dlgs n. 546/1992 e art. 39 DPR n. 602/1973)

La presentazione del ricorso contro l'avviso di accertamento non sospende la riscossione a titolo provvisorio. Tuttavia, il contribuente che propone ricorso può chiedere di sospendere il pagamento delle somme dovute a titolo provvisorio per imposte e relativi interessi indicati nell'atto impugnato. Se la sospensione è concessa e successivamente il ricorso è respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

La sospensione può essere chiesta in via amministrativa o in via giudiziale:

- a) sospensione amministrativa: l'istanza di sospensione della riscossione a titolo provvisorio deve essere presentata in carta semplice all'Ufficio in intestazione, che può disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della Commissione tributaria provinciale (art. 39 DPR 602/1973). L'istanza può essere contenuta anche nel reclamo;
- b) sospensione giudiziale: se il pagamento dell'avviso di accertamento può causare un danno grave e irreparabile, l'istanza motivata di sospensione dell'esecuzione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso, insieme a quest'ultimo oppure con atto separato. In questo caso il contribuente deve notificare l'istanza all'ufficio contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria con le stesse modalità previste per il ricorso (art. 47 dlgs n. 546/1992).

**6) Accertamento con adesione**

(Art. 6, comma 2, dlgs n. 218/1997)

Il contribuente se non definisce per intero l'accertamento (vedi precedente punto 1) e non presenta ricorso e istanza di reclamo-mediazione (vedi precedente punto 3), può presentare istanza di accertamento con adesione. Ciò gli consente di instaurare un contraddittorio con l'Ufficio, in cui sono valutati gli elementi o i dati forniti dal contribuente. In caso di adesione le sanzioni sono ridotte a un terzo.

È possibile presentare istanza di accertamento con adesione anche se sono state definite le sole sanzioni (vedi precedente punto 2).

L'istanza va inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione, entro il termine per presentare ricorso, in carta libera e indicando un recapito (indirizzo, anche di posta elettronica, e numero di telefono).

Il termine per presentare ricorso è sospeso per 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Se il contribuente presenta ricorso (vedi precedente punto 3) rinuncia automaticamente all'istanza di adesione.

**7) Riesame**

(Dm n. 37/1997)

Resta ferma per il contribuente la possibilità di chiedere all'Agenzia un riesame dell'atto in autotutela. In questo modo, invita l'Ufficio a riconsiderare in tutto o in parte gli elementi e i dati alla base dell'avviso di accertamento. L'istanza di autotutela non sospende comunque il termine entro cui definire l'avviso di accertamento, presentare istanza di accertamento con adesione o ricorso.

L'istanza di autotutela deve essere presentata in carta semplice all'Ufficio in intestazione.

**8) Spese di notifica**

Le spese di notifica di questo atto, pari a 8,75 euro, sono a carico del contribuente (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 settembre 2012).

**9) Affidamento delle somme all'Agente della Riscossione**

**AVVISO DI ACCERTAMENTO N. .... PER L'ANNO 2008 codice fiscale L. ....****(Art. 29 dl n. 78/2010)**

Il presente atto, decorsi 60 giorni dalla notifica, e' titolo esecutivo per la riscossione delle somme di seguito indicate (art. 29, comma 1, lett. b), dl n. 78/2010).  
Decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento delle somme dovute (che coincide con il termine per presentare ricorso), gli importi di seguito indicati saranno affidati all'Agente della Riscossione anche per l'esecuzione forzata con le modalita' e nei termini previsti dall'art. 29, comma 1, lett. b) e c), dl n. 78/2010. A questo punto, il pagamento dovra' essere effettuato presso l'Agente della Riscossione.  
Decorsi 60 giorni dalla notifica di questo atto, in presenza di fondato pericolo per il buon esito della riscossione (art. 29, comma 1, lett. c, dl n. 78/2010), il recupero delle maggiori imposte con relativi interessi e sanzioni, puo' essere comunque affidato in carico all'Agente della Riscossione prima degli ordinari termini di affidamento, anche se il contribuente presenta ricorso.  
Inoltre, all'Agente della Riscossione spetteranno l'aggio, interamente a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive (art. 17 dlgs n. 112/1999).

**9-a) Presentazione del ricorso****(Art. 29, comma 1, lett. a), dl n. 78/2010 e art. 15 dPR n. 602/1973)**

Se il contribuente presenta ricorso e non versa le somme dovute a titolo provvisorio, gli importi indicati nella tabella seguente saranno affidati all'Agente della Riscossione, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento:

IMPOSTE	12.351,00
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 31/07/2013	1.993,59
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	8,75
SUB TOTALE	14.353,34

A seguito dell'affidamento delle somme all'Agente della Riscossione il totale degli importi da pagare sara' maggiorato dell'aggio come di seguito indicato:

AGGIO PARI AL 8%	1.148,27
TOTALE (*)	15.501,61

(\*) L'importo TOTALE da pagare all'Agente della Riscossione sara' integrato con le seguenti somme aggiuntive:

- gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo al 31/07/2013 e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 dPR n. 602/1973).
- gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30 dPR n. 602/1973).
- l'ulteriore aggio calcolato nella misura del 8% sugli importi aggiuntivi determinati nei punti a) e b).

**9-b) Assenza di ricorso e definizione delle sole sanzioni****(Art. 17 dlgs n. 472/1997 e art. 14 dPR n. 602/1973)**

Se il contribuente definisce le sole sanzioni e non presenta ricorso, gli importi indicati nella tabella seguente saranno affidati all'Agente della Riscossione, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento:

IMPOSTE	37.053,00
---------	-----------



## DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 1111111111 PER L'ANNO 2008 codice fiscale 1111111111

INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 31/07/2013	5.980,76
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	8,75
SUB TOTALE	43.042,51

A seguito dell'affidamento delle somme all'Agente della Riscossione il totale degli importi da pagare sara' maggiorato dell'aggio come di seguito indicato:

AGGIO PARI AL 8%	3.443,40
<b>TOTALE (*)</b>	<b>46.485,91</b>

(\*) L'importo TOTALE da pagare all'Agente della Riscossione sara' integrato con le seguenti somme aggiuntive:

- a) gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo al 31/07/2013 e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 DPR n. 602/1973).
- b) gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30 DPR n. 602/1973).
- c) l'ulteriore aggio calcolato nella misura del 8% sugli importi aggiuntivi determinati nei punti a) e b).

**9-c) Assenza di ricorso e mancata definizione in maniera agevolata**  
 (Art. 29, comma 1, lett. b), dl n. 78/2010 e art. 14 DPR n. 602/1973)

Se il contribuente non definisce per intero l'accertamento in maniera agevolata, oppure non definisce le sole sanzioni, e non presenta ricorso, gli importi indicati nella tabella seguente saranno affidati all'Agente della Riscossione, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento.

IMPOSTE	37.053,00
SANZIONE PER INTERO	37.053,00
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 31/07/2013	5.980,76
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	8,75
SUB TOTALE	80.095,51

A seguito dell'affidamento delle somme all'Agente della Riscossione il totale degli importi da pagare sara' maggiorato dell'aggio come di seguito indicato:

AGGIO PARI AL 8%	6.407,64
<b>TOTALE (*)</b>	<b>86.503,15</b>

(\*) L'importo TOTALE da pagare all'Agente della Riscossione sara' integrato con le seguenti somme aggiuntive:

- a) gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo al 31/07/2013 e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 DPR n. 602/1973).
- b) gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30 DPR n. 602/1973).
- c) l'ulteriore aggio calcolato nella misura del 8% sugli importi aggiuntivi determinati nei punti a) e b).



DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. \_\_\_\_\_ PER L'ANNO 2008 codice fiscale \_\_\_\_\_

Funzionario responsabile del procedimento di accertamento al quale rivolgersi per informazioni:

Via F. TURATI, 3 - 00049 VELLETRI (RM)  
TEAM 35 Stanza 202, piano 2, telefono 06/96150555

Il presente atto si compone di 16 Pagine

e di n. \_1\_ allegato composto da n. \_1\_ pagina

Data 11/09/2013


Timbro  
Dell'Ufficio

Il Direttore Provinciale  
Fabio Ignaccolo

Il Coordinatore Team 35  
Simonetta Pucello

Il Capo Area Persone Fisiche  
ed Enti Non Commerciali  
Federico Dall Savio




**MODALITA' DI PAGAMENTO PER LA DEFINIZIONE AI SENSI DELL'ART.15 DEL D.LGS. N.218/97**

Si riportano di seguito l'ammontare degli importi dovuti per la definizione dell'accertamento n. ' e le relative modalita' di pagamento.

La definizione e' considerata valida se si provvede al pagamento, entro i termini previsti, degli importi complessivamente dovuti, utilizzando il modello di pagamento F24 - Sezione Erario.

Codice Ufficio: TK7

Codice atto :

Signor

Codice fiscale:

Descrizione	Codice Tributo	Anno di Riferimento	Importo a debito da versare in euro
Irpef	9451	2008	37.053,00
Interessi (fino al 31/07/2013)			5.316,86
Totale da versare			42.369,86
Ulteriori interessi (*)			
Sanzione Irpef	9452	2008	6.175,50
ridotta ad un sesto (1)			
Spese di notifica	9400	2008	8,75

(\*) L'importo degli ulteriori interessi, sulla maggiore Irpef accertata, e' pari a 3,55302 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

(1) In caso di definizione delle sole sanzioni, ai sensi dell'art.17 del d.lgs. n. 472/1997, gli importi da versare riferiti alle sanzioni ed i relativi codici tributo sono evidenziati al punto 2 delle avvertenze dell'avviso di accertamento.

L'attestato di pagamento deve pervenire a DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA -UFFICIO CONTROLLI- AREA PERSONE FISICHE ED ENTI NON COMMERCIALI -TEAM 35-VIA F. TURATI,3-00049 VELLETRI (RM) entro 10 giorni dal versamento.



NOTIFICA A MEZZO POSTA  
(ai sensi dell'art.14 della Legge 20/11/1982, n.890)

Il presente atto viene spedito a mezzo dell'ufficio postale di                     

*Ullenti*

tramite raccomandata con avviso di ricevimento n. rd.                     

*P6559540938-8*

Il presente atto è composto da numero 14 pagine (compresi gli allegati)

*13/09/2013*

*fu*

